

RICORSO STRAORDINARIO al PRESIDENTE

della REPUBBLICA

ex art. 8, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

per: il sig. **Domenico DE TOMA**, nato a Bisceglie il 31.07.1982, C.F. **DTMDNC82L31A883B**, e residente in Bisceglie (Bt), alla via Sant'Andrea n. 387, c.a.p. 76011, rappresentato e difeso, giusta mandato speciale allegato, da intendersi steso in calce al presente atto, dall'**avv. Carmelina di Gifico** (c.f.: **DGFCML75C64A883D**), con numero di telefax: **0883-585.045** ed indirizzi di posta elettronica, anche certificata: studiolegaledigifico@libero.it e carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it, cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, come per legge, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il medesimo indirizzo p.e.c.: carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it o, solo in alternativa ed in subordine, in caso di irreperibilità presso il predetto domicilio digitale, in Roma (Rm), alla via Cesare baronio n. 22, c/o il dr. Paolo Strippoli,

- ricorrente-

contro

-la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Direttore e legale rappr.te p.t. del Dipartimento della Funzione Pubblica, con sede legale in Roma (Rm), Palazzo Vidoni, al corso Vittorio Emanuele II, c.a.p. 00186, C.F. 80188230587, indirizzo p.e.c., come da Pubblici Elenchi Nazionali (Indice PP.AA., RegindE-pst e Registro PP.AA.), nonché come da sito internet istituzionale della medesima Amministrazione resistente: protocollo_dfp@mailbox.governo.it, elettivamente domiciliata, ex lege, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, nonché dalla stessa rappresentata e difesa, corrente in Roma (Rm),

alla via dei Portoghesi n. 12, c.a.p. 00186, con indirizzo p.e.c.:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-il **Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma (Rm), alla via Arenula n. 70, c.a.p. 00186, C.F. 97825580588, indirizzo p.e.c., come da Pubblici Elenchi Nazionali (Indice PP.AA., RegindE-pst e Registro PP.AA.), nonché come da sito internet istituzionale della medesima Amministrazione resistente::

gabinetto.ministro@giustiziacert.it, elettivamente domiciliato, ex lege, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, oltreché dalla stessa rappresentato e difeso, corrente in Roma (Rm), alla via dei Portoghesi n. 12, c.a.p. 00186, con indirizzo p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- la **Commissione Interministeriale Ri.P.Am.**, in persona del legale rappr.te p.t., con sede legale in Roma (Rm), al viale Marx n. 15, c.a.p. 00137, P.I. 06416011002-C.F. 80048080636, indirizzo p.e.c., come da Pubblici Elenchi Nazionali (Indice PP.AA., RegindE-pst e Registro PP.AA.), nonché come da sito internet istituzionale della medesima Commissione resistente:: protocollo@pec.formez.it, elettivamente

domiciliata, ex lege, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, oltreché dalla stessa rappresentata e difesa, corrente in Roma (Rm), alla via dei

Portoghesi n. 12, c.a.p. 00186, con indirizzo p.e.c.:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-il **Formez P.A. – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle PP.AA.**, in persona del legale rappr.te p.t., con sede legale in Roma (Rm), al viale Marx n. 15, c.a.p. 00137, P.I. 06416011002 - C.F. 80048080636, indirizzo p.e.c., come da Pubblici Elenchi Nazionali (Indice PP.AA., RegindE-pst e Registro PP.AA.), nonché come da sito internet istituzionale del medesimo Ente collettivo resistente: protocollo@pec.formez.it, elettivamente domiciliato, ex lege,

presso l'Avvocatura Generale dello Stato, oltreché dalla stessa
 rappresentato e difeso, corrente in Roma (Rm), alla via dei Portoghesi n.
 12, c.a.p. 00186, con indirizzo p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

~~- resistenti-~~

nonché nei confronti

-della sig.ra **Giovanna REGANO**, nata ad Andria (Bt), il 16.05.1983,
C.F.: RGNGNN83E56A825U, in qualità di partecipante, risultata
 idonea, al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la
 copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non
 dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di
 personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da
 inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia", codice concorso
 DATA-BA, così come reso noto dall'Amministrazione indicente il 23
 settembre 2022, e domiciliata, ma solo agli stretti fini e ragioni di cui al
 presente ricorso e non nella sua qualità di professionista avvocato, in
 Andria (Bt), c.a.p. 76123, via F. Ferrucci n. 94, c.a.p. 76123, e con
 indirizzo p.e.c., come da Pubblici Elenchi Nazionali (RegindE-pst e
 Inipec), nonché come da sito internet istituzionale del Consiglio
 dell'Ordine degli Avvocati di Trani:
giovanna.regano@pec.ordineavvocatitrani.it;

-e della sig.ra **Cecilia PUTIGNANO**, nata ad Acquaviva delle Fonti (Ba),
 il 25.09.1982, **C.F.: PTGCCL82P65A048S**, in qualità di partecipante,
 risultata idonea, al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale,
 per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non
 dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di
 personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da
 inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia", codice concorso
 DATA-BA, come reso noto dall'Amministrazione indicente il 23

settembre 2022, e **domiciliata, ma solo agli stretti fini e ragioni di cui al**
presente ricorso e non nella sua qualità di professionista avvocato, in
Gioia del Colle (Ba), c.a.p. 70023, alla via R. Sanzio n. 47, con
indirizzo p.e.c., come da Pubblici Elenchi Nazionali (ReginE-pst e
Inipecc), nonché come da sito internet istituzionale del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bari: cecilia.putignano@pec.it,

-controinteressate-

per l'ANNULLAMENTO, previa SOSPENSIVA

della RELATIVA EFFICACIA,

poiché lesivi dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente,

- delle graduatorie “di merito” e “dei vincitori e idonei” relative al
 “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a
 tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale
 dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale
 non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare
 tra il personale del Ministero della giustizia”, codice concorso DATA-BA, rese
 note dall'amministrazione resistente e indicente il concorso, il 23.09.2022,
 nelle parti in cui al ricorrente viene erroneamente assegnato il punteggio
 di 23,50, in luogo di 24,625, con collocazione al n. 181, piuttosto che al n.
 152 delle medesime graduatorie;

- degli esiti della prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su
 base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità
 di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di
 tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia
 economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, codice
 concorso DATA-BA, conosciuti dal ricorrente per effetto della
 pubblicazione curata dall'Amministrazione il 23.09.2022, nella parte in

cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore (23,50) a quello legittimamente spettantegli (24,625);

- del punteggio numerico, pari a 23,25, assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti manifestamente erronei e/o fuorvianti;

- del questionario di cui alla prova scritta, sottoposto al ricorrente, manifestamente erroneo e fuorviante, con particolare riguardo al quesito n. 4, del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione esaminatrice, con cui sono state predisposti e/o approvati i quesiti a risposta multipla da proporre ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 4 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- dei verbali di correzione, dagli estremi non conosciuti, della medesima prova scritta del ricorrente;

- ove esistenti e ove occorra, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ancora, ove occorra, della comunicazione di convocazione e del foglio di istruzioni relativi allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui si indicano le materie indicate dal bando di concorso;

- ancora, ove occorra, del bando di concorso, nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente;

-della Nota di riscontro del 05.10.2022, resa dall'Amministrazione resistente sulla rituale istanza di annullamento in autotutela, rassegnata dal ricorrente il giorno 26.09.2022, con cui veniva negato l'invocato annullamento;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, mai notificato a quest'ultimo, su cui, in ogni caso, si riservano motivi aggiunti;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

-dell'interesse del ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse (codice DATA-BA), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettantigli.

FATTO

-1) In data 16.04.2022, con generazione del codice di ricevuta n. **000003247714**, il sig. Domenico De Toma, odierno ricorrente, presentava, tramite i canali telematici di riferimento, così come indicati a bando dal Ministero della Giustizia, la propria domanda di partecipazione al *“Concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2, e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.”*.

-2) Il bando di concorso prevedeva, quale modalità di svolgimento della selezione, una prova, della durata di trenta minuti, costante in numero quaranta quesiti a risposta multipla, da valutarsi secondo il seguente criterio di attribuzione di punteggio:

-risposta esatta: + 0,75 punti;

-mancata risposta: 0 punti;

-risposta sbagliata: - 0,375 punti.

-3) Il medesimo bando, in forza di quanto sopra, stabiliva il superamento della prova al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.

-4) Il candidato svolgeva, sotto la forma dei ridetti quesiti ed entro l'indicato arco temporale di trenta minuti, la propria prova di concorso, totalizzando, in ogni caso, in disparte all'erronea valutazione registrata in seno al quesito n. 4, n. 23,25 punti.

-5) In particolare, il candidato (non considerando per il momento, in questa enumerazione, la risposta ingiustamente ritenuta errata) rispondeva esattamente ai quesiti nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 (accumulando, evidentemente, un punteggio positivo parziale pari a 25,50, dato dalla somma di n. 34 risposte, valutate, ciascuna, con 0,75 punti).

Infine, non riscontrava correttamente, a giudizio dell'Amministrazione valutante, le domande nn. 3, 4 (oggetto del presente gravame), 12, 20, 22 e 24 (totalizzando una penalità, sul punteggio positivo, pari a -2,25, in forza dell'imputazione, per ciascuna risposta errata, di n. -0,375 punti).

-6) Di talché, sottraendo tale penalità dal ridotto punteggio positivo ottenuto, il ricorrente conseguiva un risultato di 23,25, al netto della valutazione del titolo in suo possesso, pari a punti 0,25, che conduceva, comunque, al complessivo risultato di 23,50/30.

-7) Con la graduatoria distrettuale formata all'esito della valutazione delle prove sostenute, **pubblicata il 23.09.2022**, il ricorrente, in uno con l'attribuzione del punteggio totale assegnatogli, pari a **23,50/30**, in luogo di quello, corretto, come si esporrà, di **24,625/30** (ottenuto, considerando i n. 0,75 punti negati sul quesito n. 4, i n. 0,25 punti assegnati per il titolo posseduto e dichiarato in sede di partecipazione al concorso ed

espungendo i n. 0,375 punti decurtati per la valutazione iniquamente negativa della riferita domanda n. 4), verificava di stato essere assegnato, quale concorrente “idoneo”, **alla posizione n. 181, in luogo della n. 152**, come sarebbe, invece, **accaduto ove la Commissione avesse puntualmente valutato, anche in armonia con il corpo integrale del questionario sottoposto, la prova da questi sostenuta.**

-8) La contestazione, da parte del ricorrente, del punteggio negativo assegnato al quesito n. 4 dei totali n. 40 assegnati, deriva dalle seguenti considerazioni.

-9) Nella rosa di interrogativi a risposta multipla indirizzati al sig. De Toma, figurava, **al n. 4, il seguente:**

“Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?”, da valorizzare con una delle risposte in appresso: *“tre”*, *“cinque”* e *“quattro”*.

-10) Il candidato riscontrava il quesito con la risposta *“cinque”*, in considerazione, per vero, della riflessione suggerita dalla presenza, nel *test*, del quesito **n. 13**, formulato secondo il seguente tenore:

“Fonte primaria per eccellenza è la legge ordinaria statale il cui procedimento formativo consta di quattro fasi che si susseguono in ordine cronologico; la terza fase è quella definita:”, proponendo le scelte: *“istruttoria”*, *“integrativa dell’efficacia”* e *“costitutiva”*, che il candidato risolveva con la risposta *“costitutiva”*, risultata corretta.

-11) Alla luce di una ponderata valutazione operata dal candidato in sede concorsuale e delle postume riflessioni, suffragate, peraltro, dal recentissimo filone deliberativo che condivide la necessità di annullare gli atti e provvedimenti del tipo di quelli in epigrafe, per la circostanza, tra le altre, dell’erronea formulazione del quesito negativamente valutato, il ricorrente insorge avverso gli stessi alla stregua dei seguenti motivi

in DIRITTO

-1) ANNULLABILITÀ degli ATTI GRAVATI, ex ART. 21 OCTIES, della LEGGE

N. 241/1990, per:

-VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'ART. 3 della LEGGE N. 241/1990;

-VIOLAZIONE del PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ART. 1 della LEGGE N. 241/1990;

-VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli ARTT. 71, 72, 73, 74 e 138 COST. e, CONSEGUENTEMENTE, degli ART. 3, 34 e 97 COST.;

-VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE della LEX SPECIALIS e, dunque, dell'ART. 7 del BANDO di CONCORSO.

-MANIFESTA VIOLAZIONE dei PRINCIPI del FAVOR PARTECIPATIONIS e del LEGITTIMO AFFIDAMENTO;

-2) ECCESSO di POTERE per:

- ERRONEA PRESUPPOSIZIONE di FATTO e di DIRITTO;

-DIFETTO di ISTRUTTORIA;

-ERRONEA FORMULAZIONE del QUESITO N. 4 della PROVA di CONCORSO, per sua CONTRADDITTORIETÀ con il QUESITO N. 13;

-ILLOGICITÀ e ARBITRARIETÀ MANIFESTE;

-DIFETTO di PROPORZIONALITÀ.

Con l'assegnazione della penalità ravvisata nella risposta data dal ricorrente al **quesito n. 4**, valorizzato con la soluzione "**cinque**", la Commissione Esaminatrice ha simultaneamente violato le norme procedurali di cui agli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990; del dettato Costituzionale, agli artt. 71, 72, 73, 74 e 138; dell'art. 7 del Bando di Concorso in parola, con particolare riguardo alle modalità di valutazione del quesito e dell'assegnazione del punteggio negativo nonché alla prospettazione, considerando il questionario in sé, nel suo complesso, delle materie oggetto di prova selettiva.

È altresì incorsa, l'Amministrazione, nel vizio dell'**eccesso di potere**, diversamente e compiutamente declinato come innanzi, al superiore punto 2, comportando la collocazione del sig. De Toma in una posizione (n. 181), tra i partecipanti risultati idonei, non corrispondente a quella che avrebbe dovuto essergli effettivamente assegnata (n. 152). Il che ha generato una evidente lesione della sfera giuridica di quest'ultimo, laddove tali evidenze rimanessero cristallizzate senza interpello, in quanto, a mente dell'art. 8, comma 3, del Bando di Concorso *"L'amministrazione giudiziaria, nel caso in cui le graduatorie risultassero incapienti, potrà coprire i posti non ancora assegnati secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021."*, e ciò, attraverso lo *"scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori ((per il medesimo profilo)) di altri distretti."*

Rileva il ricorrente l'errata formulazione del quesito n. 4 in esame, dovendo, quest'ultimo, necessariamente contestualizzarsi e logicamente raccordarsi, con la presenza, nella prova concorsuale, della domanda n. 13, somministrata al candidato, e da questi correttamente riscontrata.

Nello svolgimento della prova, il sig. De Toma si trovava di fronte alla seguente evidenza, che lo conduceva a discriminare, tra le varie opzioni offerte in seno al quesito n. 4, quella indicante in *"cinque"*, le fasi del procedimento di revisione costituzionale.

Il quesito n. 4, domandava: *"Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?"*, proponendo, per dette fasi, le risposte: *"tre"*, *"cinque"* e *"quattro"*.

In ragione del **quesito n. 13** (*"Fonte primaria per eccellenza è la legge ordinaria statale il cui procedimento formativo consta di quattro fasi ..."*), il candidato, sig. De Toma, esitava il **quesito n. 4**, con la risposta *"cinque"*,

intendendo, con tale scelta, correttamente discriminare i due procedimenti, distinti tra loro, sì da significare alla Commissione, per la formulazione propria impartita ai *test*, di averne compreso le differenze.

Ciò, poiché, se il riferito quesito n. 13, **nella parte (postulato-premessa)** non soggetta a valorizzazione da parte del candidato, indicava già in *quattro* le fasi del procedimento formativo della legge ordinaria statale, necessariamente cinque avrebbero dovuto essere le fasi del procedimento di revisione costituzionale, dovendo considerarsi, in quest'ultimo, la fase della iniziativa ex art. 71 della Cost., in combinato disposto con l'art. 138 Cost..

Ora, una formulazione di tal fatta dei quesiti, ha dato da sé prova della non universalità del concetto di riduzione in quattro (piuttosto che in cinque), delle fasi del procedimento di revisione costituzionale.

Anzi, proprio l'Amministrazione indicente il bando ha indotto nell'errore che essa stessa contesta il candidato, documentando una disparità di prospettive, a seconda del punto di partenza, egualmente valide.

Ma in tale necessaria ponderazione delle scelte, alla luce della consapevolezza di un non univoco indirizzo sulla isolazione concettuale delle fasi di revisione costituzionale, di cui, oltre agli altri, si è reso autore anche il ricorrente, questi veniva pregiudicato mercè la penalità qui contestata, che non ha minimamente tenuto conto né del personale percorso logico giuridico evidentemente seguito dal candidato nella valorizzazione delle opzioni somministrategli (sacrificando gravemente il principio del *favor participationis*, il quale, come noto, deve **prioritariamente informare le procedure selettive e di reclutamento del personale in carico alle PP.AA.**) né, obiettivamente, delle **elaborazioni acquisite in letteratura circa la citata scansione delle fasi di revisione**

costituzionale, scansione non univoca e non scolasticamente riducibile, come preteso dall'Amministrazione resistente, a numero "quattro" passaggi, ritenuti di universale condivisione.

Con la risposta "*cinque*" offerta in seno al quesito n. 4, il candidato, dando invece prova di acume e attenzione particolari, in ordine al complesso delle domande sottopostegli, provava, contrariamente a quanto desumibile dalle determinazioni della P.A. indicente il bando, di volere differenziare i due procedimenti, rispettivamente, di revisione costituzionale, e di approvazione della legge ordinaria, e di padroneggiare il contenuto dell'art. 138 della Costituzione, oltre che dei precedenti artt. da 71 a 74 della medesima Costituzione.

Gli atti della P.A. avversaria si palesano viziati, pertanto, oltrech  in ragione della lesione inferta agli artt. 1 e 2 della Legge n. 241/1990, rivelandosi gli esiti concorsuali e tutto quanto a essi connesso non codificabile e reso in spregio della doverosa istruttoria, anche per la violazione delle norme costituzionali richiamabili nel caso di specie (artt. 71, 72, 73, 74 e 138 Cost.).

E tale *vulnus* si   conseguentemente riverberato anche sull'art. 7 del Bando, le cui prescrizioni, nelle determinazioni di attribuzione dei punteggi e della prospettazione delle materie oggetto di domanda, sono pure, nella vicenda che ci occupa, state violate.

Una esegesi fedele, ma panoramica, del dettato costituzionale, da parte della Commissione Esaminatrice, avrebbe portato certamente a un'imputazione corretta del punteggio al sig. De Toma.

Con la propria risposta al quesito n. 4, questi mostrava di padroneggiare il concetto di **procedura aggravata proprio e tipico della revisione costituzionale, distinguendolo da quello di approvazione della Legge Ordinaria.**

Ne discende che, laddove fosse stato correttamente esaminato, il sig. De

Toma avrebbe raggiunto il seguente punteggio, in base alle risposte da questi assegnate ai quaranta quesiti sottopostigli.

In ragione dei riscontri dati alle domande nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39 e 40, **il ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio**

positivo parziale pari a 26,25, dato dalla somma di n. 35 risposte,

valutate, ciascuna, con 0,75 punti.

Sottraendo da tale punteggio le penalità (di complessivi punti 1,875) delle

residue cinque risposte errate (in luogo di sei, per la corretta valorizzazione del quesito n. 4): 3, 12, 20, 22 e 24, il ricorrente avrebbe

totalizzato 24,375 punti, i quali, integrati della valutazione del titolo di

studio, pari a 0,25 punti, avrebbero condotto al definitivo punteggio di

24,625, con collocazione dell'istante, anziché nell'attuale posizione n.

181, in quella corretta, n. 152, come verificabile da semplici operazioni in

seno ai documenti di graduatoria.

L'Amministrazione resistente non ha neppure in autotutela ponderato una rideterminazione delle proprie posizioni (cfr. Nota del 05.10.2022).

Sicché, gli atti impugnati si confermano affetti, oltreché dalla

violazione di legge anzidetta, da eccesso di potere per: erronea

presupposizione di fatto e di diritto, per ingiustizia manifesta e

irragionevolezza, per contraddittorietà tra atti e per difetto di

istruttoria, non risultando infatti coerente la valutazione operata del

Ministero resistente che non ha tenuto conto, in presenza della lettera

del quesito n. 13, che se “quattro” risultavano designate le fasi di

approvazione della legge ordinaria (in una sezione della prova di

concorso non soggetta a modificabilità, essendo, essa la premessa di

una domanda, su cui il candidato non avrebbe potuto incidere),

necessariamente cinque, per logica e ovvia conseguenza, avrebbero dovuto essere le fasi di revisione costituzionale. E ciò, quand'anche, comunemente e in forza di una disattenta analisi del dettato di cui all'art. 138 Cost. e dei lavori preparatori che avevano condotto alla sua approvazione, dette fasi fossero indicate in "quattro".

L'esegesi niente affatto unilaterale di cui si è resa autrice l'Amministrazione resistente non può risolversi in pregiudizio del ricorrente (e dei principi del *favor participationis* e del legittimo affidamento ingenerato per la presenza del quesito n. 13, a suo presidio), ad oggi valutato erroneamente nella graduatoria degli idonei al concorso.

Questi, infatti, ha ragione di pretendere, come innanzi documentato con la prova di resistenza offerta in comunicazione, la sua ricollocazione, allo stato, nella posizione n. 152, in luogo di quella errata, n. 181.

Tale aspettativa si fa ancora più cogente per la verosimile eventualità in cui l'Amministrazione resistente faccia ricorso all'art. 8, comma 3, del Bando, che prevede il reclutamento di altri soggetti, oltre ai vincitori, risultati idonei, in ipotesi di incapienza del numero degli assunti.

Il T.A.R. Lazio- Sede di Roma, ha già positivamente valutato fattispecie analoghe, *rectius*, identiche (nel merito), a quella di cui all'odierno gravame, accogliendo le tesi dei candidati ricorrenti.

Con la recentissima sentenza n. 14933/2022, seguita alle nn. 12043/2022 e 1465/2022, in particolare, l'Ill.mo Tribunale Amministrativo del Lazio- Sede di Roma, ha avuto modo di chiarire:

"Esaminando l'evoluzione dell'art. 138 della Costituzione, oggetto del quesito n. 11, ci si avvede che:

a) il 16 gennaio 1947 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo (su proposta on.

Perassi) stilò il seguente testo:

“L’iniziativa delle revisioni costituzionali appartiene al Governo ed alle Camere.

Le revisioni costituzionali devono essere adottate da ciascuna delle Camere in due letture con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.

Una legge di revisione costituzionale, salvo che sia stata adottata in seconda lettura da ciascuna delle due Camere con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, è sottoposta al referendum popolare se ne è fatta domanda entro tre mesi da un quinto dei membri di una Camera o da 500 mila cittadini aventi diritto di voto”;

b) il testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione (art. 130 del progetto) fu, poi, il seguente: “La iniziativa della revisione costituzionale appartiene al Governo ed alle Camere.

La legge di revisione costituzionale è adottata da ciascuna delle Camere in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.

La legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali.

Non si fa luogo a referendum, se la legge è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri”;

c) il 3 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approvò il seguente articolo:

“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere adottate da ciascuna Camera in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi, ed approvate a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera nel voto finale in seconda lettura.

La legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

Non si fa luogo a referendum se la legge di revisione costituzionale è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri”;

d) seguì il testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947 (art. 138), dopo il quale si pervenne al testo definitivo dell’art. 138:

“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

Ora, nella memoria difensiva l'Amministrazione ha eccepito che quattro sarebbero le fasi sia del procedimento legislativo ordinario, sia del procedimento di revisione costituzionale, avendo fatto richiamo alle medesime disposizioni (artt. 71 – 74).

Una prospettazione da ritenere erronea e fuorviante e che, non ultimo, non tiene conto del carattere “aggravato” del procedimento di revisione costituzionale.

Invero, la possibilità che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano quattro – come ritenuto corretto dalla commissione – è da subordinare alla prospettazione secondo cui nel testo dell'art. 138 sia stato espunto il riferimento alla “iniziativa” (quest'ultima, di contro, espressamente regolata, per il procedimento legislativo ordinario, dall'art. 71).

Ma l'interpretazione più lineare dell'eliminazione della disposizione che limitava la possibilità dell'iniziativa all'ambito governativo e parlamentare non può certo intendersi nel senso di interdire l'iniziativa governativa, quanto, piuttosto, di estendere tale possibilità in favore degli altri soggetti che ne sono titolari per la legislazione ordinaria (il corpo elettorale in primo luogo).

A ciò va aggiunto che la risposta ritenuta esatta dalla commissione (“quattro”) tale non è per ragioni anche strettamente testuali.

A parte l'obbligo di ricomprendere l'iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all'art. 138 della Costituzione contempla: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”, distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l'indizione (eventuale) del referendum (“quando (...) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”; mentre – specifica l'ultimo comma – “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”); la promulgazione; la pubblicazione.

Quindi, secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei.

In accoglimento del ricorso, dal punteggio riportato dal ricorrente va eliminata la penalità e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta: il che determina l'incremento del punteggio a 21,375, con conseguente superamento della prova oggetto del contendere e ammissione alle successive fasi concorsuali.”.

Da quanto sopra, discende la piena fondatezza delle ragioni del ricorrente, sig. De Toma, con conseguente accoglimento della rassegnata impugnativa.

ISTANZA CAUTELARE

Del *fumus boni iuris* testimoniano i motivi di gravame tutti declinati in questa sede.

Quanto al *periculum in mora*, la mancata collocazione in graduatoria del ricorrente nel punto corretto della stessa è foriera di grave pregiudizio per l'istante, che, allo stato, si trova distanziato di ben trenta numeri dalla posizione che avrebbe dovuto essergli pacificamente assegnata.

Il ricorrente è inoccupato e necessita di trovare impiego, ragione per cui si è determinato a partecipare al concorso.

Lo scarto contestato è importante ed espone il medesimo ricorrente al verosimile rischio di non essere preferito, *rebus sic stantibus*, in ipotesi niente affatto remota di reclutamento, da parte dell'Amministrazione resistente, effettuato ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Bando di concorso, il quale prevede: “L'amministrazione giudiziaria, nel caso in cui le graduatorie risultassero incapienti, potrà coprire i posti non ancora assegnati secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021” e cioè tramite “scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori ((per il medesimo profilo)) di altri distretti.”.

